

Allegato A

STATUTO

Articolo 1

(Denominazione, sede, scopi, durata)

E' costituita l'Associazione denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica **PER LA DIFESA DEL MARE**".

L'Associazione ha la sede in Via d'Annunzio 23 - Riccione(RN). Tale sede potrà essere modificata per decisione dell'Assemblea. Potranno essere aperte sedi, rappresentanze o succursali sul territorio nazionale.

Il logo è rappresentato da un cerchio con all'interno un bordo circolare blu con la scritta gialla in stampatello in alto "PER LA DIFESA", in basso "DEL MARE", tra le due scritte a destra e sinistra due stelle sempre di colore giallo, con al centro il mare.

Articolo 2

(scopo e finalità)

L'Associazione è senza fini di lucro e opera senza discriminazione di nazionalità, di carattere politico o religioso.

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

L'Associazione si propone di sensibilizzare i cittadini, le istituzioni e le associazioni alla scopo principale di favorire lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, riguardanti la disciplina delle attività nautiche, fornendo adeguata assistenza ai propri associati: ciò si realizza attraverso la formazione e la preparazione di atleti nella disciplina sportiva velica, compresa l'attività didattica per l'avvio, con le finalità e con osservanza delle norme e delle direttive emanate dal CONI.

L'Associazione, inoltre, si propone l'integrazione tra persone diversamente abili e normodotate attraverso l'organizzazione di manifestazioni sportive nautiche e del diportismo nautico in generale, eventi di carattere sportivo culturale ed aggregativo, nonché percorsi educativi e formativi dedicati specificatamente a persone con disabilità

L'Associazione promuoverà l'interesse verso il territorio, la difesa del mare e da qualsiasi altra fonte di inquinamento.

Per il perseguimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà promuovere anche iniziative culturali, editoriali, promozionali, attivare forme di collaborazione con istituzioni ed altre associazioni anche territoriali aventi scopi analoghi, assumendo ogni altra iniziativa congrua allo scopo.

Potrà inoltre prendere in concessione e/o comunque in uso tratti di spiaggia, soprattutto demaniali, per consentire agli associati di vivere il mare, praticare sport acquatici, di monitorarlo direttamente, per far meglio conoscere gli scopi dell'Associazione e le sue iniziative.

Per il perseguimento di tale scopo svolgerà attività informativa, formativa e altro, con particolare attenzione a:

- preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare l'avanzamento sportivo e culturale;
- pubblicare opuscoli, articoli sui giornali specializzati

e non;

- collaborare con mezzi mediatici;
- organizzare gare, manifestazioni, convegni, corsi, intesi come strumento di formazione e valorizzazione dell'energie e potenzialità sportive in questo campo;
- partecipare come associazione a manifestazioni, convegni, corsi intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità sportive in questo campo;
- stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, fornendo tutte le garanzie richieste per il raggiungimento degli scopi sociali;
- accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro ma solo per finanziarsi, attività di natura commerciale, apertura della partita IVA qual'ora sia necessaria in osservanza delle normative fiscali vigenti.

L'Associazione ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altre associazioni, enti o società, connesse alla propria attività, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto Sociale, con il presente Statuto e con l'Atto Costitutivo.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'A.S.D. "Per la Difesa del Mare" prevalentemente tramite le prestazioni gratuite fornite dai propri aderenti. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo potrà anche stabilire rimborsi forfetari di spesa ed indennità di trasferta ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 L.342/2000 e 35 C.5 D.L.207/2008

Articolo 3

(Durata)

L'Associazione ha durata fino al 31.12.2050 e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.

Articolo 4

(Organi dell'associazione)

Gli organi dell'associazione sono:

- (a) l'Assemblea degli Associati;
- (b) il Consiglio Direttivo;
- (c) il Presidente;
- (d) il Presidente Onorario.

L'Assemblea può decidere di nominare un Collegio di Revisore dei Conti o un Revisore Unico ed in generale qualsiasi altro organo esecutivo ed operativo che ritenga necessario al perseguimento degli scopi istituzionali. In ogni caso, tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e incompatibili tra loro, salvo la possibilità di percepire rimborsi spese anche forfetari ai sensi e per gli effetti degli artt.37 L.342/2000 e 35 c.5 D.L.207/2008.

Articolo 5

(Composizione dell'Associazione)

Possono fare parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, enti e associazioni che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale, siano interessate all'attività dell'Associazione medesima e ne condividano gli scopi e le finalità.

Tutti i Soci svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo rimborso autorizzato dal Consiglio Direttivo come specificato nel precedente articolo 4.

Sono Soci Fondatori coloro che, riconoscendosi nei fini dell'Associazione, hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione e tutti coloro che sono disposti ad operare attivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Sono Soci Ordinari coloro i quali, previa domanda di ammissione e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte della Associazione

Soci Onorari così individuati: personalità che hanno reso o rendono servizi all'Associazione o, che per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che sia un onore per l'Associazione annoverarli fra i propri soci. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo e non hanno diritto di voto.

Articolo 6

(Diritti degli Associati)

Tutti i Soci hanno diritto di accesso ai locali sociali, alle manifestazioni eventualmente organizzate dall'Associazione e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice.

Tutti gli Associati hanno diritto a partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto. Il diritto di voto può essere espresso trascorsi trenta giorni dall'iscrizione nel libro soci.

Articolo 7

(Doveri degli Associati)

Ciascun socio deve:

- a) Rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni della Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- b) Tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti;
- c) Pagare la quota sociale stabilita annualmente, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, con esclusione dei Soci Onorari;
- d) Cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.

I Soci, aderendo all'Associazione, accettano lo Statuto ed i regolamenti della stessa.

Articolo 8
(Criteri di ammissione del socio)
 Per ottenere la qualifica di socio, ogni aspirante deve presentare domanda firmata su apposito modulo; consegnandola direttamente oppure inviandola a mezzo posta anche elettronica al Consiglio Direttivo dell'Associazione unitamente alla ricevuta di versamento della corrispondente quota associativa. Per qualsiasi decorrenza dei termini, fa fede la data di consegna della domanda o la data del versamento se antecedente. Il Consiglio Direttivo deve esprimersi il merito alla domanda di ammissione entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. L'ammissione dei Soci Onorari avviene previa proposta del Consiglio Direttivo e successiva ratifica da parte dell'Assemblea degli Associati

Articolo 9
(Recesso, esclusione e decesso dell'Associato)
 Il rapporto associativo può interrompersi per effetto del recesso, dell'esclusione o del decesso del socio. Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo in carta semplice firmata. Il socio può essere escluso dall'Associazione per i seguenti motivi:
 a) per morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale;
 b) per ripetute violazioni delle norme dello statuto (o da questo richiamate) nonché di quando disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali,
 c) per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sulla Associazione, sui suoi rappresentanti e suoi Soci.

Articolo 10
(Risorse dell'Associazione)
 Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione derivano da:
 a) quote associative;

Prima di procedere all'esclusione di un socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Il provvedimento diventa effettivo dopo trenta giorni dalla data di comunicazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Qualora il socio contestasse il provvedimento, si rimetterà come ultima istanza di riammissione all'Assemblea degli associati. L'ex socio, che non sia stato radiato, può rientrare a far parte dell'Associazione secondo le modalità d'iscrizione di un nuovo socio al quale egli è equiparato. In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa e il socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.

- b) contributi di privati;
- c) contributi degli aderenti;
- d) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) introiti derivanti dalle iniziative sociali;
- i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Articolo 11

(Divieto distribuzione utili e gratuità delle cariche)

L'Associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione stessa. Si fa divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

S'impone anche la gratuità delle cariche, salvo l'eventuale rimborso spese ai sensi di legge.

Articolo 12

(Quota associativa)

L'entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l'anno successivo, approvata dall'Assemblea dei Soci e viene comunicata per iscritto direttamente ai soci.

Trascorsi trenta giorni dal termine di pagamento il Segretario invia un sollecito ai soci che non hanno rinnovato la quota.

In caso di ritardo nel pagamento della quota associativa di meno di trenta giorni rispetto al termine fissato, nessuna mora verrà applicata sulla quota sociale e nessun procedimento verrà attivato nei confronti del socio. In caso di ritardo nel pagamento di più di trenta giorni e meno di sessanta giorni verrà applicata una mora decisa dal Consiglio Direttivo. In caso di ritardo di più di novanta giorni rispetto al termine fissato si attiverà la procedura di esclusione del socio per morosità stabilita nell'articolo 9 punto a) del presente Statuto.

In ogni caso la quota associativa è intrasmissibile.

Articolo 13

(Composizione dell'Assemblea)

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Essa si può riunire in sessione ordinaria o straordinaria. Hanno diritto a parteciparvi tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale, ove in regola si intende chi ha già pagato la quota associativa annuale al momento dell'inizio dell'assemblea.

Hanno diritto di voto i Soci, secondo le modalità illustrate nell'articolo Art. 6.

Articolo 14

(Competenze dell'Assemblea Ordinaria)

L'Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa, pertanto delibera:

- a) Sull'approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario dell'Associazione;
- b) Sul bilancio di previsione;
- c) Sull'entità della quota associativa;
- d) Sul termine per il pagamento della quota associativa;
- e) Sulla decisione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, dell'eventuale Collegio dei Revisori;
- f) Sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Collegio dei Revisori o del revisore unico;
- g) Su quanto proposto dal Consiglio Direttivo, che non debba essere deciso dall'Assemblea Straordinaria (Art. 15).

Articolo 15

(Competenze dell'Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) le eventuali modifiche del presente Statuto con eccezione del presente articolo che devono essere approvate dai $\frac{3}{4}$ (tre quarti) del Soci presenti;
- b) sulla scadenza forzata prima dei termini naturali del Consiglio Direttivo;
- c) Sullo scioglimento dell'Associazione, la relativa messa in Liquidazione e la nomina del Liquidatore.

Articolo 16

(Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede sociale ovvero presso un locale ragionevolmente accessibile dalla maggior parte dei soci.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente; possono richiedere la convocazione dell'Assemblea ordinaria anche il revisore dei conti o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo e - o la metà dei soci. L'Assemblea Straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente; può richiedere la convocazione anche il revisore dei conti, la metà dei membri del Consiglio Direttivo o la metà dei Soci.

La convocazione avviene mediante preavviso scritto di 15 giorni, con lettera raccomandata e/o FAX e/o posta elettronica (e-mail).

L'avviso di convocazione deve contenere:

il luogo, la data, l'ora in cui si terrà l'Assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione, con il relativo ordine del giorno.

Articolo 17

(Costituzione dell'Assemblea)

L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione si considera validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci e la totalità dei componenti il Consiglio Direttivo. In seconda convocazione si considera validamente costituita, qualsiasi

sia il numero dei presenti previa presenza obbligatoria di almeno tre membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria si considera costituita dalla metà più uno dei Soci sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 18

(Verbalizzazione)

Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, e in caso di sua assenza le sue veci verranno assunte dal Vicepresidente, ed in caso anche egli sia assente, viene eletto al suo posto un "presidente di Assemblea" temporaneo. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea, in caso di assenza del suddetto, si provvederà ad eleggerne uno temporaneo tra i soci presenti. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Articolo 19

(Delibere Assembleari)

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice (la metà più uno) o qualificata (due terzi) dei Soci.

Nel presente Statuto, dove non indicato espressamente, per "maggioranza" si intende "maggioranza semplice". Le delibere dell'Assemblea Straordinaria richiedono la maggioranza qualificata dell'insieme dei Soci presenti o rappresentati mediante delega. Ogni socio può presentare una sola delega. Le votazioni in Assemblea Ordinaria e Straordinaria avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per voto scritto, a palese ed insindacabile scelta del presidente dell'Assemblea, fatta eccezione per votazioni riguardanti persone fisiche, per le quali è necessaria la segretezza del voto.

Articolo 20

(Nomina e composizione)

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero che va da 3 a 5 consiglieri. Il suo mandato dura tre anni dal momento della sua elezione. Prima dell'elezione, l'assemblea deve stabilire il numero dei consiglieri da eleggere. Ogni votante deve esprimere un numero di preferenze pari al numero delle cariche stabilite.

Qualsiasi socio maggiorenne può candidarsi (Art. 8). Per farlo deve presentare domanda scritta almeno una settimana prima della votazione, per permettere l'affissione di una lista di persone eleggibili.

Verranno eletti i candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità si procederà per ballottaggio. Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'elezione, provvede a nominare il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario del Consiglio Direttivo e dell'Associazione stessa. In caso di dimissioni da parte di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione provvisoria, con l'impegno di sottoporre i nuovi consiglieri alla delibera dell'Assemblea Ordinaria. Il mandato dei nuovi eletti dalla Assemblea Ordinaria scadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entrano a far parte. I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito,

fatto salvo un rimborso per eventuali spese documentate che dovessero affrontare nell'espletamento del loro mandato, o un rimborso forfettario ai sensi di legge.

Articolo 21

(Presidente e Vicepresidenti)

Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vicepresidente, fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e di cui fa parte. Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente e dai Consiglieri, provvede a che le finalità della Associazione vengano perseguite, assumendosi la responsabilità delle attività tecniche ed organizzative di fronte alla Associazione. Le cariche di Presidente e Vicepresidente scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte. Essi tuttavia possono essere rimossi con delibera della maggioranza qualificata del Consiglio Direttivo o della Assemblea ordinaria. In tale caso rimarranno in carica fino alla nomina di un nuovo Presidente o Vicepresidente.

Articolo 22

(Segretario)

Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario svolge funzioni di tesoriere ed è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'associazione. Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell'associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite. Il Segretario ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell'Associazione, che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria.

Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività della Associazione. Vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni. Il Segretario è il responsabile del registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali. Inoltre è responsabile delle attività promozionali e di pubbliche relazioni che l'attività della Associazione richiede. Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti della Associazione in qualunque momento venga richiesto. Il Segretario, d'accordo con il Consiglio Direttivo, ha la facoltà di creare appositi comitati operativi, ognuno coordinato da un Responsabile Aggiunto, allo scopo di meglio organizzare ed articolare le attività della Associazione. Non è necessario che il personale operativo di questi comitati sia composto solo da Consiglieri. La carica di Segretario scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio Di-

rettivo o con delibera a maggioranza qualificata della Assemblée Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Segretario.

Articolo 23

(Competenze e convocazione del Consiglio)

Al Consiglio Direttivo compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, l'organizzazione e la direzione tecnica delle attività istituzionali, l'organizzazione interna. Il Consiglio Direttivo predisporrà appositi comitati (con particolare riferimento, ma non limitatamente, agli aspetti didattico, promozionale, logistico, editoriale) che seguiranno i vari aspetti organizzativi ed esecutivi dei settori di loro competenza.

Entro il mese di marzo il Consiglio Direttivo dovrà approvare il rendiconto finanziario ed economico, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro la fine di Aprile. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, su iniziativa del Presidente o su iniziativa di almeno un terzo dei consiglieri.

Articolo 24

(Delibere del Consiglio)

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, quello del presidente vale doppio. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte la maggioranza qualificata dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative Delibere devono essere verbalizzate dal Segretario o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età anagrafica. I verbali del Consiglio Direttivo devono essere messi a disposizione dei soci che ne fanno richiesta.

Articolo 25

(Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori, qualora venga eletto, è formato da tre membri effettivi, di cui uno viene nominato nel proprio seno Presidente, e da due supplenti che vengono chiamati a subentrare agli effettivi in caso di cessazione dell'incarico di uno o due membri.

Il Collegio rimane in carica per tre anni ed i componenti non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Qualora vengano a mancare più di due membri, il Collegio può essere reintegrato attraverso il ripescaggio di candidati risultanti non eletti.

Mancando tale possibilità si deve procedere a una nuova elezione dei componenti mancanti. Il Collegio così ricostituito rimane in carica fino alla scadenza del mandato degli altri organi sociali.

Al Collegio dei Revisori sono demandati gli obblighi e le competenze previsti dalla legge e specificamente: accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, verificare e controfirmare il bilancio consuntivo, redigere la loro relazione da presentare all'Assemblea, accertare la consistenza di cassa e l'entità dei depositi presso istituti di credito, effettuare

in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e controllo.

I Revisori effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 26
(Scioglimento)

L'Associazione si può sciogliere nei seguenti casi:

1) se il numero dei Soci Ordinari ed equiparati è inferiore a 3;

2) su delibera dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sociale verrà devoluto ad associazioni di volontariato o ad altre associazioni senza fini di lucro con fini analoghi o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 27
(Bilancio Consuntivo e Preventivo)

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo.

I bilanci consuntivi devono essere approvati entro i termini disposti dall'Art. 23.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 28
(Rinvio)

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile e dalle leggi specifiche vigenti in materia di associazioni ed enti no profit.

Carlo Iphio
Federico Iphio
Flavio Iphio
Francesco Iphio
Giuseppe Iphio